COMUNE DI PIETRASTORNINA
Provincia di Avellino
Commissario Straordinario di Liquidazione
Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2021
Tel. 0825902290 Fax 0825902921
pec: comune.pietrastornina@asmepec.it
Email: osl@comune.pietrastornina.av.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 129/GC *del 17/04/2026*	**OGGETTO:** Affidamento incarico di assistenza legale all'avv. Alfonso Lorenzo Urciuolo per la vertenza promossa dalla BFF Bank S.p.A. contro il Comune di Pietrastornina e contro l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pietrastornina in dissesto finanziario per l'impugnazione della deliberazione n. 116 del 04/12/2025.

Il giorno 17 aprile 2026, alle ore 10,00 e seguenti, nella sede Comunale, il Commissario Straordinario di Liquidazione, Dr. SESSA Mario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- il comune di Pietrastornina, con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30 ottobre 2020 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 2021, notificato in data 10 maggio 2021, lo Scrivente è stato nominato Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'insediamento deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina avvenuto il 14 maggio 2021;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 254, comma 2, del T.U.E.L., con delibera n. 1 del 13/05/2021 questo Organo Straordinario di Liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva, disponendo nel contempo la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
- in data 02/02/2026 è stato notificato al Comune di Pietrastornina e a questo Organo Straordinario di Liquidazione l'atto di citazione innanzi al Tribunale di Avellino proposto dalla BFF Bank S.p.A. per l'impugnazione della deliberazione n. 116 del 04/12/2025 del citato Organo di Liquidazione;

CONSIDERATO che la materia del contendere risulta essere già oggetto di altro contenzioso con la medesima BFF Bank S.p.A., deciso con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1885/2025 pubblicata il 2 dicembre 2025, relativa alla causa iscritta al n. 484/2020 R.G., già riunita alla causa n. 3230/2020, tra il Comune di Pietrastornina e la BFF Bank S.p.A. (nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A.), e avverso la quale sentenza la BFF Bank S.p.A. ha altresì proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Napoli;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2026 con la quale il Comune di Pietrastornina ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, per resistere all'atto di citazione di cui sopra e far valere le ragioni dell'Ente unitamente a quelle dell'Organo Straordinario di Liquidazione conferendo l'incarico legale all'avvocato Alfonso Lorenzo Urciuolo il quale si è già occupato della complessa e risalente vicenda in oggetto;

DATO ATTO che l'Organo straordinario di liquidazione:

- non ha personalità giuridica, ma si avvale della personalità giuridica dell'ente locale;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi del l'ente;
- è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali, esclusivamente nell'attività di propria competenza e, ai sensi dell'art. 253, comma 3 del Tuel, gode di ampi poteri organizzatori che gli consentono di dotarsi di personale ed acquisire consulenze anche attraverso esperti esterni;
- per unanime giurisprudenza, è organo dell'ente e non dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO l'art. 4, comma 8 ter del D.P.R. 24/8/1993, n. 398 e s.m.i. che recita: "*Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o f unzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione*";

CONSIDERATA la prossima chiusura della procedura straordinaria di liquidazione con l'approvazione del Rendiconto della gestione e la conseguente presentazione dello stesso agli Organi di controllo;

VISTA la disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dell'avv. Alfonso Lorenzo Urciuolo di non interessare finanziariamente l'Organo Straordinario di Liquidazione per quanto riguarda il compenso da riconoscere al predetto professionista che rimane tutto in carico al Comune di Pietrastornina per quanto stabilito negli accordi convenzionali sottoscritti;

RITENUTO, pertanto, opportuno resistere in giudizio e procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza legale al professionista sopra indicato;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di volersi costituire in giudizio per resistere all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Avellino di cui in premessa proposto dalla BFF Bank S.p.A., notificato al Comune di Pietrastornina e all'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pietrastornina in dissesto finanziario, di impugnazione della deliberazione n. 116 del 04/12/2025 del suddetto O.S.L, conferendo all'uopo l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente a un professionista abilitato;
3. di voler conferire all'avvocato Alfonso Urciuolo, del Foro di Avellino, formale incarico per la difesa e la rappresentanza del Comune nel giudizio di cui trattasi, al fine di resistere al suddetto atto di citazione e far valere le ragioni del Comune di Pietrastornina nei confronti della parte attrice;
4. di eleggere domicilio presso lo studio del professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio;
5. di stabilire che il compenso da riconoscere al professionista incaricato per la prestazione da svolgersi sarà a carico del Comune di Pietrastornina come in accordo tra le parti;

Il segretario comunale curerà l'esatta esecuzione e la pubblicazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, la presente delibera è immediatamente eseguibile.

Il Commissario Straordinario
dr. Mario SESSA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIO SESSA
Organo Straordinario di Liquidazione
In Data/On Date:
venerdì 17 aprile 2026 10:27:56

Firmato digitalmente da:
Grasso Nino
Firmato il 17/04/2026 10:50
Seriale Certificato: 4787457
Valido dal 11/08/2025 al 11/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA